
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--

**LA COMPETENZA DELLE REGIONI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI
IN VIA GENERALE E IN PARTICOLARE NELLA SANITÀ**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--


La recente impugnazione da parte del Governo di almeno due leggi regionali del 2019 (l.r. Emilia Romagna 5/19; l.r. Veneto 15/19) che hanno ripristinato, per le rispettive Regioni, la possibilità dello scorrimento di graduatorie anche per l'assunzione di idonei non vincitori, possibilità ammessa senza alcuna incertezza fino all'introduzione di un divieto netto in tal senso disposta dalla legge statale e in particolare dell'art. 1, comma 361, l. 148/18, hanno nuovamente rimesso al centro dell'attenzione del dibattito la questione della determinazione della sfera di competenza delle Regioni medesime in tema di disciplina dei concorsi pubblici e quindi dell'inquadramento di tale regolamentazione nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 Cost..

Val la pena di evidenziare, proprio ai fini dell'inquadramento della materia, da operare anche tenendo conto dell'ottica dalla quale si sono posti i due singoli legislatori regionali, che la legge regionale emiliana dichiara di perseguire la finalità *“di assicurare la continuità dei **servizi pubblici erogati** e **l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa**, in coerenza con i principi di buon andamento e di **coordinamento con i vincoli di finanza pubblica**”* mentre quella veneta prevede la possibilità dello scorrimento limitatamente alle aziende ed enti del servizio sanitario e quindi si correla, come evidenziato nella relazione di accompagnamento all'emergenza derivante dalla carenza, in particolare, di personale medico e infermieristico, con evidente connessione con le esigenze della tutela della salute.

La possibilità di scorrimento è sicuramente tematica notevolmente delicata ed importante.

Delicata perché la legittimità dell'atto di scorrimento della graduatoria oltre i vincitori, è condizione di validità, a pena di **nullità**, dello stesso contratto di lavoro, con la conseguenza che un siffatto vizio radicale del rapporto di lavoro determinerebbe l'applicazione del solo art. 2026 c.c., con cessazione del rapporto e impossibilità anche di ricostituire eventuali rapporti precedenti. La giurisprudenza afferma, sul nesso tra fase procedimentale (afferente a diritti soggettivi o interessi legittimi) e rapporto di lavoro instaurato in conseguenza della condotta preassuntiva della p.a: *“E' ... del tutto consolidato presso questa Corte l'orientamento per cui l'annullamento dei provvedimenti di selezione da cui dipende il contratto di lavoro poi in base ad essi stipulato, e' causa di **nullità**, per venir meno dell'inderogabile presupposto dell'assunzione sulla base di (valido) concorso (Cass. 8 aprile 2010, n. 8328; Cass. 31 maggio 2017, n. 13800; Cass. 21 marzo 2018, n. 7054; Cass. 8 gennaio 2019, n. 194)”* (Cass. Civ. 20 agosto 2019, n. 21528).

Paradossalmente, uno scorrimento disposto in base a norma di legge (regionale, nella fattispecie) che venisse dichiarata incostituzionale, è sottoposto ad una “spada di Damocle” ancora più implacabile della giurisprudenza rigoristica sopra ricordata, a fronte della inflessibile norma dell'art. 16, comma 8, d.l. 98/11, che dispone: *“I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le **assunzioni a tempo indeterminato**, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti in essere **in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale***

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--

sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”.

Occorre esaminare in sintesi le censure formulate dall’Avvocatura di Stato nel ricorso ai sensi dell’art. 127 Cost..

In primo luogo, vi si afferma che *“la disciplina dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche la disciplina generale degli **atti funzionali alla loro instaurazione, come le graduatorie concorsuali**, è materia che attiene all’ «ordinamento civile», in relazione al quale sussiste, ex articolo 117, secondo comma, **lettera l)**, Costituzione, la competenza legislativa esclusiva dello Stato”.*

Inoltre, si sostiene che la norma statale di riferimento (art. 1, comma 361, l. 148/18), la quale pone il divieto di scorrimento oltre i vincitori asseritamente violato dalla legge regionale *“è espressione di un principio generale di organizzazione enucleato dal legislatore statale nell’esercizio della sua funzione di garanzia dell’unitarietà e **uniformità dell’ordinamento**”* e ciò *“in quanto finalizzata a regolare la disciplina del reclutamento del personale in una fase anteriore all’espletamento della singola procedura concorsuale”.*


Ne conseguirebbe l’impossibilità di adottare discipline diverse tra regioni, a pena della violazione dell’**art. 3 Cost.**

Sarebbe, altresì, violata la competenza statale in materia di LEP (art. 117, comma 2, lett. m) Cost., posto che *“l’attività amministrativa (e quindi, pure i procedimenti amministrativi in genere), può qualificarsi come ‘prestazione’ in relazione alla quale emerge l’esigenza di fissare un «livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati (così Corte Cost. sentenza n. 207 del 2012), ragion per cui anche i moduli procedurali destinati a dare attuazione concreta ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione devono ritenersi rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera m)”.*

L’obbligo di assumere i soli vincitori, d’altro canto, secondo l’Avvocatura di Stato, sarebbe finalizzato *“a garantire che siano reclutati i **migliori tra i candidati** risultati, all’esito della procedura, in possesso dei requisiti tecnico-culturali richiesti per le figure professionali messe a concorso”* e *“garantisce all’amministrazione di dotarsi del personale maggiormente qualificato”.*

Infine, sarebbe violato anche il comma 3 dell’art. 117 (materie di competenza ripartita), congiuntamente ad a vari altri parametri di costituzionalità (artt. 3, 51 e 97), in quanto *“la materia delle procedure concorsuali pubbliche, tendendo ad assicurare (come già evidenziato) il rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli **3, 51 e 97** Cost. ed a regolare la spesa per l’accesso ai pubblici uffici (evitando il reclutamento secondo modalità differenziate - cfr. Corte cost., sentenza 18 gennaio 2013, n. 3 sull’articolo 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), appare riconducibile anche alla **materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzione, non potendosi ammettere usi di risorse pubbliche diverse da quelle dettate a livello uniforme sul piano nazionale per consentire l’assunzione (con correlativa spesa) alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”.***

Nessuna delle censure formulate sembra cogliere nel segno.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 settembre 2019</p> <p>Franco Botteon - Regione Veneto</p> <p>La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità</p>
---	--	---

Le due leggi regionali rientrano in materie di competenza o esclusiva o, quantomeno, concorrente delle regioni, senza che, in questo secondo caso, siano violati principi fondamentali della materia.

E' sicuramente preferibile la tesi della attinenza delle due leggi alla materia dell'organizzazione regionale, inclusiva anche dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

A supporto di tale conclusione, va considerato quanto segue.


E' bene, prima di tutto, evidenziare come la legislazione regionale impugnata dallo Stato si occupa specificamente **non** della procedura di concorso ma del suo esito e cioè della graduatoria finale e più specificamente ancora delle modalità di utilizzo della graduatoria medesima, con riguardo specifico alla possibilità di utilizzo oltre il novero dei vincitori (quelli collocati in graduatoria in un numero di posizioni coincidente con quello dei posti messi a concorso).

In merito alle controversie relative alla utilizzazione delle graduatoria la giurisprudenza distingue a seconda che si contesti lo scorrimento in quanto tale o se si discuta della legittimità dell'atto di utilizzo o meno della graduatoria.

Si legge in giurisprudenza: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice **amministrativo**, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al **c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi**, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo"* (Cassazione civile sez. un., 22/08/2019, n.21607).

"La controversia in materia di diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso, nel corso della quale il ricorrente, a fronte di una pluralità di tali graduatorie, deduca la violazione del principio dell'utilizzo di quella cronologicamente più risalente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cassazione civile sez. lav., 03/01/2019, n.29)

Sembra, quindi, ricavarsi l'indicazione che la decisione di utilizzare o meno una graduatoria di concorso vigente o, più in generale e più conferentemente rispetto al contenuto specifico delle leggi regionali, in questione, contenuto rappresentato dalla attribuzione alle amministrazioni regionali interessate (la sola Sanità nel caso del Veneto) di un potere di natura spiccatamente **organizzativa**, e cioè del **potere** di utilizzare (o meno) le graduatorie anche per scorrimenti oltre i posti di vincitori in funzione dell'integrazione del personale dell'organizzazione dell'amministrazione interessata, la decisione di utilizzare graduatorie in genere, oltre i posti di vincitori, che si pone come alternativa alla scelta dell'effettuazione di concorsi o di non integrare il personale, tali decisioni, si diceva, si collocano chiaramente nella tematica **non** della regolazione del rapporto civilistico e paritario tra p.a. e singolo dipendente, afferente alla materia

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--

dell'ordinamento civile, bensì della organizzazione dell'amministrazione regionale destinataria della norma in questione, avendo come fine e come portato giuridico specifico, quello della regolazione dell'organizzazione amministrativa intesa come insieme di persone e mezzi strumentali funzionali all'esercizio dell'attività amministrativa.


D'altro canto, la giurisprudenza sottolinea come se la giurisdizione del giudice amministrativo, il cui ambito di competenza è indice della natura pubblicistica dei rapporti devoluti alla giurisdizione stessa, si ferma normalmente all'atto di formazione della graduatoria, quella del giudice ordinario che interviene a partire da tale momento, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di graduatorie (laddove non sia evocata comunque, come detto sopra, una scelta alternativa rappresentata dalla mancata indizione di concorsi, decisione che connota ancora una volta in termini chiaramente pubblicistico-organizzativi la scelta della p.a.), non è detto che attenga –detta giurisdizione del giudice ordinario in ordine a questioni relative all'utilizzo delle graduatorie- a posizioni di diritto soggettivo e non connotate da discrezionalità nei confronti dei singoli posto che la giurisprudenza parla, al riguardo, di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, estesa evidentemente anche a questioni di interesse legittimo, corrispondente a poteri organizzativi della p.a. (v. T.A.R. Cagliari sez. I, 26/01/2018, n. 48).

Si può quindi dire che le leggi regionali, regolando il potere di amministrazioni regionali di utilizzo di graduatorie che, in base e in conformità alla legge statale, siano ancora in corso di validità (tre anni in base al comma 361 dell'art. 1, l. 148/18), tocca la materia dell'organizzazione regionale, materia pacificamente attribuita alla competenza esclusiva delle regioni, introdotta dalla legge di riforma costituzionale n. 1/2001, con il nuovo testo dell'art. 117 e in particolare del comma 4.

Con riguardo alla Sanità (agli enti operanti nella quale si riferiscono entrambe le leggi regionali, quella veneta in via esclusiva), si deve parlare ancora di “organizzazione **regionale**” -pur a fronte dello statuto sicuramente peculiare degli enti del Servizio Sanitario Nazionale- alla luce delle plurime indicazioni desumibili soprattutto dalla normativa di riforma del sistema sanitario nazionale recata dal d.lgs. 502/92, che ha notoriamente, per l'appunto, “regionalizzato” l'erogazione del servizio sanitario.

Si pensi, al riguardo, all'art. 3, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza **attraverso** le aziende sanitarie (e quelle ospedaliere e universitario-ospedaliere di cui all'art. 4), laddove la locuzione “attraverso” sottolinea la natura strumentale degli enti sanitari rispetto alle regioni, includendoli nella organizzazione complessiva. Rileva, poi, il comma 5 dell'art. 3, che stabilisce che “*Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali...*”. Si ricorda, inoltre, la competenza delle regioni nella nomina dei direttori generali delle aziende (v. art. 2 d.lgs. 171/16).

La dottrina, del resto, parla di regioni quali “capogruppo” del sistema delle aziende sanitarie: “*Tutte le regioni, in qualità di **capogruppo**, stabiliscono la struttura del gruppo, individuando le aziende sanitarie pubbliche che lo compongono. In particolare, esse devono (i) definire l'articolazione del territorio regionale in ASL; (ii) decidere se e come costituire in aziende autonome (Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere integrate con*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--

l'Università) gli ospedali che hanno rilievo nazionale, regionale e vedono la presenza di discipline ad alta specializzazione; (iii) definire il ruolo di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico – IRCCS e Aziende Ospedaliero-Universitarie integrate con il SSN (ex policlinici pubblici) all'interno del sistema regionale; (iv) identificare eventuali altri soggetti intermedi, quali forme inter-aziendali o sovra-aziendali, con funzioni di governo, coordinamento o centralizzazione (per esempio, ATS lombarde, ESTAR toscano, EGAS friulano, fondazioni)" (v. La struttura e le attività del SSN di Elisabetta Barzan, Ludovica Borsoi, Attilio Gugiatti e Francesco Petracca, 2018).


Si può, quindi, senz'altro parlare di "organizzazione regionale" come inclusiva di tutti i soggetti pubblici (aziende) che erogano il servizio sanitario nei singoli territori regionali, anche agli effetti dell'art. 117, comma 4, Cost., potendosi inquadrare in tale ambito (comma 4 dell'art. 117 Cost.) la legislazione regionale che regola l'accesso (anche mediante utilizzo di graduatorie di concorso già formate e in corso di validità) all'organizzazione sanitaria.

A pieno conforto di tale conclusione si può menzionare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 241/18, relativa ad una legge regionale di regione a statuto speciale (Valle d'Aosta) ma che riguarda proprio le graduatorie di concorso per l'accesso alle aziende sanitarie (la legge regionale prolunga la validità delle graduatorie di concorso rispetto a quanto previsto dalla legislazione regionale) ed enuncia in materia principi riguardanti sia le regioni a statuto ordinario che speciale.

La sentenza riguarda una norma che stabilisce: «**L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge**». Evidente la connessione con la materia regolata dalle leggi regionali ora impugnate dal Governo e considerate all'inizio del presente commento.

In relazione alla norma valdostana, la Corte afferma:

*"... la disciplina censurata, collocandosi in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro — in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale — riguarda i profili **pubblicistico-organizzativi** dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro e non incide quindi sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nel mentre la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost., è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. E neanche sussiste la dedotta violazione degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, atteso che la disciplina impugnata deve essere ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di **ordinamento e organizzazione amministrativa regionale** — in particolare, di organizzazione del personale — **ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.**, disposizione applicabile anche alla Regione autonoma Valle*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--


d'Aosta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall'art. 2, comma 1, lett. a), dello statuto speciale, mentre, tenuto conto della evidenziata limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell'amministrazione, la proroga delle graduatorie prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, non contrasta né con l'art. 97 né con l'art. 3 Cost. (sentt. nn. 277 del 1995, 380 del 2004, 95, 159 del 2008, 341 del 2009, 100, 133, 235, 324 del 2010, 310 del 2011, 63, 115, 141, 149, 187 del 2012, 3, 105 del 2013, 82, 125, 153, 180, 218 del 2015, 186, 251 del 2016, 32, 62, 72, 151, 191, 231 del 2017, 1 del 2018)" (Corte Cost. 21/12/2018, n. 241).

Altra importante pronuncia dell'Alta Corte che inquadra nella materia dell'organizzazione regionale la disciplina di legge regionale in materia di procedura di assunzione relativa alla fase anteriore alla firma del contratto (a partire dalla quale si instaura una fattispecie la cui regolazione si colloca nell'ambito della materia dell'ordinamento civile), sia con riguardo all'organizzazione della regione, sia con riguardo all'organizzazione degli enti strumentali, salvo invece includere la disciplina dell'accesso all'organizzazione sanitaria (in particolare a livello dirigenziale) nella materia della tutela della salute, è quella che ha esaminato l'importante riforma della p.a. introdotta dalla l. 124/15 cd. Riforma Madia. Afferma la pronuncia in relazione alla norma che ha disciplinato l'accesso e la gestione della qualifica e dell'incarico dirigenziale: *"Riguardo all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali, si deve osservare che – diversamente da altre disposizioni impugnate – è espressamente prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1, lettera b, numero 2). Sono poi dettate regole puntuali e dettagliate, la cui attuazione è demandata al Governo mediante decreti legislativi, inerenti all'inquadramento dei dirigenti delle Regioni nella fase di prima applicazione (comma 1, lettera b), all'accesso al ruolo (comma 1, lettera c, numeri 1 e 2), alla formazione permanente (lettera e), alla mobilità (lettera f), al conferimento e alla durata degli incarichi (lettere g e h), al trattamento e ai diritti dei dirigenti privi di incarico (lettera i), alla valutazione dei risultati (lettera l), alla responsabilità (lettera m), alla retribuzione (lettera n), al regime della dirigenza sanitaria (lettera p), alla revoca degli incarichi (lettera q).*

*È innegabile che tali disposizioni incidano su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di **«ordinamento civile»**, nella parte in cui attengono a **profili inerenti al trattamento economico** (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o al regime di **responsabilità** (sentenza n. 345 del 2004), o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato, o a **competenze statali concorrenti**, come quella, relativa alla disciplina della **dirigenza sanitaria, costituita dalla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute**.*

*Altrettanto innegabile è che le disposizioni in esame siano in parte **riconducibili alla competenza regionale residuale** in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicitiche per l'**accesso al ruolo** (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il **conferimento degli incarichi** (sentenza n. 105 del 2013) e la **durata** degli stessi".*

Perfino la **durata** degli incarichi dirigenziali (oltre alla disciplina del conferimento degli stessi, che normalmente si innestano su un già costituito rapporto di lavoro a tempo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Franco Botteon - Regione Veneto La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità
---	---	--

indeterminato e di qualifica dirigenziale), tema sicuramente afferente ad un rapporto in essere, è ambito da inquadrare nella materia dell'organizzazione regionale e quindi in una materia di competenza esclusiva regionale.


Peraltro, la sentenza appena riportata "arretta" ad una materia concorrente, quella della tutela della salute, prevista dall'art. 117, comma 3, Cost., la tematica dell'accesso alla dirigenza sanitaria (e la stessa cosa deve ritenersi valga per l'accesso all'organizzazione sanitaria a livello inferiore a quello dirigenziale).

L'inquadramento è contraddetto dalla più recente sentenza citata sopra e relativa a legge regionale della Valle d'Aosta riguardante proprio la dirigenza sanitaria, rispetto alla quale si parla di organizzazione del personale e quindi di materia esclusiva (anche per la regione a statuto speciale in questione) (v. Corte Cost. 241/18) ma si allinea ad un orientamento piuttosto consolidato già in precedenza espresso dalla Corte.

Afferma, infatti, Corte Costituzionale n. 150/10 *"Tutte e tre le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica (art. 1, comma 1, e art. 4) e non medica (art. 18) che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali **in materia di tutela della salute**. ... Per quanto riguarda l'art. 1, comma 1, innanzitutto, **è erroneo il rilievo difensivo della parte resistente volto a ricondurre la disciplina in oggetto alla materia residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., ed in particolare alla «organizzazione amministrativa regionale»**. L'impugnata disposizione, difatti, «afferendo alla **delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio**, è, invece, espressione della **potestà legislativa regionale nella materia concorrente della "tutela della salute"** di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come già riconosciuto da questa Corte (così, infatti, sentenza n. **422 del 2006**)». In questo ambito, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, «il legislatore regionale è tenuto a rispettare i principi fondamentali sanciti a livello statale» (sentenze n. 295 del 2009 e n. 105 del 2007).*

La posizione espressa dalla Corte, per la quale rileva –ai fini dell'inquadramento della disciplina normativa rispetto alla griglia di cui all'art. 117 Cost.- il **servizio** reso (servizio sanitario) dal dipendente pubblico di cui si regola l'accesso al posto lascia fortemente perplessi, posto che, secondo la stessa logica, si dovrebbe dire che la disciplina dell'accesso ad impieghi (dirigenziali o meno) presso amministrazioni pubbliche competenti in materia di tutela dell'ambiente (es. agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al d.l. 496/93) va inquadrata nella materia, per l'appunto, della tutela dell'ambiente, con conseguente competenza esclusiva dello Stato. In realtà, la disciplina normativa dell'accesso a posti pubblici non sembra "colorarsi" diversamente in relazione all'elemento oggetto della funzione assolta dal dipendente pubblico bensì dall'elemento soggettivo dell'organismo dell'accesso al quale (e della permanenza nel quale) si discute.

Il legislatore regionale pugliese, nel caso di specie, ha disatteso - stante il disposto della norma censurata - quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 settembre 2019</p> <p>Franco Botteon - Regione Veneto</p> <p>La competenza delle regioni in materia di concorsi pubblici in via generale e in particolare nella sanità</p>
---	--	---

che, al primo periodo, impone, in base a quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Condivisibilmente, per contro, nella sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legge regionale della Valle d'Aosta, non emerge alcuna considerazione incentrata sulla funzionalizzazione della norma stessa all'erogazione del servizio sanitario per il tramite della regolazione della durata della validità delle graduatorie di concorso specificamente mirate all'accesso a posti del comparto della sanità ("**L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto...**").

Conclusivamente, si può ritenere che le leggi regionali oggetto di impugnazione da parte del Governo attengono, per il loro specifico contenuto (possibilità di utilizzo di graduatorie vigenti anche per l'assunzione presso la Regione o enti regionali di idonei non vincitori) alla materia dell'organizzazione regionale, inclusiva dell'organizzazione sanitaria alla luce della sentenza n. 241/18 della Corte Costituzionale.